



manul mark

Anno 2024 Determinazione n. 256

OGGETTO:

Determinazione a contrarre ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, per l'affidamento del servizio di videoispezione dei condotti elettrici da eseguire presso il plesso CNR in via Piero Gobetti n.101 – Bologna.

CIG: B4D6FEA7C3

IL DIRETTORE

VISTO

il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'"*Istituto Nazionale di Astrofisica*" come "[...] ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici";

VISTO

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "*Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*";

VISTA

la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della "*Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca*" e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165";

VISTA

la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca";

VISTO

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la "Semplificazione delle







attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124";

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni e integrazioni, che contiene "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO

lo "Statuto" dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, e entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l'articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura "coordina [...] le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale";

VISTO

il "Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, e in particolare l'articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura "...coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale";

VISTO

il "Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300, integrato con Deliberazione 8 gennaio 2005, "Integrazione al regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale" n. 100/05, pubblicato in GU Serie Generale n. 31 del 07 febbraio 2006;

VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, e, in particolare, l'articolo 11 che disciplina gli "Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione", e che dispone tra l'altro che, qualora "...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale";







VISTO

il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, e in particolare l'articolo 7 che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

- "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti...";
- "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207";
- "fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

VISTO

- il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, e, in particolare l'articolo 1, il quale ribadisce che:
- "i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito







disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

- "ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";
- "non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli";

VISTE

le Direttive dell'Unione Europea 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, con il quale è stato adottato il "*Codice dei Contratti Pubblici*", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, numero 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO

l'articolo 17, "*Fasi delle procedure di affidamento*", comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, il quale dispone che:

- "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- "in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

VISTO

l'articolo 50, "Procedure per l'affidamento", comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: "[...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

VISTO

l'articolo 3 "*Definizioni delle procedure e degli strumenti*" dell'Allegato I.1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 secondo cui "nel codice si intende per [...] d) «*affidamento diretto*», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1







lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

VISTO

l'articolo 62, "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze", comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, il quale stabilisce che: "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";

VISTO

l'articolo 29, "Regole applicabili alle comunicazioni", del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, secondo cui "tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005";

VISTE

le disposizioni in tema di digitalizzazione di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 numero 36, che hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 secondo quanto disposto dall'articolo 225 dello stesso Decreto;

VISTA

la Delibera ANAC del 13 dicembre 2023, numero 582, secondo cui "va considerato che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023)";

VISTA

la Legge del 19 dicembre 2019, numero 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"





manufacture of the same of the

VISTA

la Legge 30 dicembre 2021, numero 234, contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTA

la Legge 29 dicembre 2022, numero 197, contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

VISTA

la Legge 30 dicembre 2023 numero 213, contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

VISTO

il Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 29 dicembre 2023, numero 94;

VISTO

il Decreto del 4 aprile 2024, numero 593, con il quale il Ministro dell'Università e della Ricerca ha conferito l'incarico di Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" al Professore Roberto RAGAZZONI;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 agosto 2024 numero 12, rubricata "Designazione del nuovo Direttore dello "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", con cui è stato designato quale Direttore dello "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", a decorrere dal 1° agosto 2024 e fino al 31 luglio 2027, il dottore Lorenzo AMATI, inquadrato con il Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, e in servizio di ruolo presso la predetta "Struttura di Ricerca";

VISTI

il Decreto del Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" del 1° agosto 2024, numero 26, con il quale, in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° agosto 2024, numero 12, è stato nominato Direttore dello "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", a decorrere dal 1° agosto 2024 e fino al 31 luglio 2027, il Dottore Lorenzo AMATI, inquadrato nel Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, e in servizio di ruolo presso lo "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna";

VISTA

la Determina del Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" del 02 agosto 2024, numero 75, con la quale è stato conferito ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera g), dello "Statuto" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" attualmente in vigore, l'incarico di Direttore dello "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna" al Dottore Lorenzo AMATI, inquadrato nel Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, e in servizio di ruolo presso la predetta "Struttura di Ricerca", con decorrenza dal 1° agosto 2024 e fino al 31





manufacture of the same

luglio 2027;

VISTA

la "Richiesta di acquisizione di beni o servizi", presentata in data 11 dicembre 2024 dal dott. Andrea COMASTRI, in qualità di dipendente dell'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna" relativa alla realizzazione di una videoispezione dei condotti elettrici del plesso CNR in via Piero Gobetti n.101 – Bologna (cavidotto esterno al laboratorio Carroponte);

CONSIDERATE

la citata richiesta e le motivazioni in essa richiamate, in base alle quali è necessario "il controllo dello stato del cavidotto esterno al laboratorio Carroponte per valutazione quantitativa di eventuali interventi successivi";

CONSIDERATO

che il **dott. Andrea COMASTRI** ha indicato, in ordine alla scelta della Società chiamata alla realizzazione dell'intervento in argomento, l'Operatore Economico **Venturi Autospurghi con sede legale in via A. Zanini n. 2/4 – Anzola dell'Emilia (BO) - P.IVA. 00645751207 -** per le seguenti motivazioni: "a seguito di indagine di mercato informale delle ditte sulla piazza di Bologna, abilitate a intervenire in questo tipo di manutenzioni, la ditta Venturi Autospurghi ha risposto positivamente ed e' "leader" sulla piazza di Bologna per questo tipo di interventi";

PRESO ATTO

che il succitato intervento non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36 in considerazione del valore economico dell'appalto, del luogo di esecuzione e tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto del contratto;

ATTESO

che, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, e dell'articolo 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, alla data di oggi non sono attive Convenzioni, per l'affidamento di servizi identici o analoghi a quelli innanzi specificati, stipulati da Operatori Economici né con la "Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici Società per Azioni (CONSIP)";

VISTA

la **Delibera numero 582** del 13 dicembre 2023 e il **Comunicato ANAC del Presidente Avv. Giuseppe BUSIA**, depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 gennaio 2024, in cui si è stabilito che "l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell'Autorità [...] sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024;





VISTO

altresì, il Comunicato ANAC del Presidente Avv. Giuseppe BUSIA, depositato in data 28 giugno 2024, in base al quale "È prorogata fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD. al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Non è consentito, dunque, l'inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti";

VISTO

il "Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro" approvato nell'adunanza del 30 luglio 2024 dal Consiglio dell'ANAC in cui, in particolare, si specifica che "per gli Affidamenti diretti infra 5.000 euro sono previste ulteriori semplificazioni – tra cui – la deroga all'obbligo di ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006)";

CONSIDERATO

che l'importo dell'intervento in oggetto risulta inferiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila,00) e che, pertanto, è possibile ricorrere alla sopracitata *Piattaforma contratti pubblici – PCP*;

VISTO

l'articolo 18, "Il contratto e la sua stipulazione", del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, secondo cui "il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto."

VISTO

l'articolo 49 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni ai sensi del quale "È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";

VISTO

l'articolo 53, comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero







36, che prevede, "nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta" e comma 4 del medesimo Decreto: "In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale";

CONSIDERATO

pertanto, l'esonero, ai sensi del menzionato articolo 53, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, dalla costituzione della garanzia definitiva, in applicazione del principio di proporzionalità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, dato anche il valore residuale dell'affidamento;

VISTO

l'articolo 52 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, ai sensi del quale "nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

VISTE

le "Linee Guida per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 numero 445 Testo unico delle disposizioni *legislative* e regolamentari in materia documentazione amministrativa e successive modifiche integrazioni", adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica", del 20 novembre del 2018, numero 103, ed in particolare l'articolo 4 che disciplina le modalità del controllo a campione "(...) nella misura del 10% delle dichiarazioni sostitutive rese per ogni tipologia di procedimento concluso entro l'anno di riferimento";

VISTA

la Determina Direttoriale 31 gennaio 2024 numero 24 recante "Indicazioni procedurali sul controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici per l'attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b)" con la quale sono state individuate le modalità di effettuazione dei controlli di cui







all'art. 52 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, in attuazione delle sopracitate *Linee Guida*;

ACQUISITA

apposita dichiarazione dall'**Operatore Economico** attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94, 95, 96, 98 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, nonché il possesso di **documentate esperienze pregresse** idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36;

ACQUISITI

il *Patto di integrità e il Capitolato* sottoscritti dal citato Operatore Economico per presa visione e accettazione delle relative previsioni;

PRESO ATTO

dell'insussistenza, rispetto al ruolo ricoperto, di situazioni di conflitto di interessi per il "*Direttore dell'Esecuzione del Contratto*" e per il "*Responsabile Unico del Progetto*" del presente affidamento, ai sensi della normativa vigente;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa

DETERMINA

Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, di procedere all'affidamento dell'intervento in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2. Di autorizzare l'affidamento di cui all'articolo 1 della presente Determinazione all'Operatore Economico Venturi Autospurghi con sede legale in via A. Zanini n. 2/4 − Anzola dell'Emilia (BO) − P.IVA. 00645751207 per un importo complessivo e stimato pari a € 295 (euro duecentonovantacinque/00), al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) all'aliquota vigente, comprensivi dei costi di spostamento del mezzo impiegato.

Articolo 3. Di individuare, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 numero 36 e successive modificazioni e integrazioni, il dottore Mattia BENINI quale "Responsabile Unico del Progetto" del succitato intervento, che ha dichiarato di non trovarsi rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione ai sensi della Legge numero 241 del 1990 e successive modifiche integrazioni, del Decreto Legislativo numero 165 del 2001 e successive modifiche integrazioni, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 2013 e successive modifiche integrazioni, del Decreto Legislativo numero 39 del 2013 e successive modifiche integrazioni, del Decreto Legislativo numero 36 del 31 marzo 2023 e successive modifiche integrazioni.







Articolo 4. Di individuare, ai sensi dell'articolo 114 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 numero 36 e successive modifiche e integrazioni, il dottore Andrea COMASTRI quale "Direttore dell'Esecuzione del Contratto" del succitato intervento, che ha dichiarato di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione ai sensi della Legge numero 241 del 1990 e successive modifiche integrazioni, del Decreto Legislativo numero 165 del 2001 e successive modifiche integrazioni, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 2013 e successive modifiche integrazioni, del Decreto Legislativo numero 39 del 2013 e successive modifiche integrazioni, del Decreto Legislativo numero 36 del 31 marzo 2023 e successive modifiche integrazioni.

Articolo 5. Di autorizzare l'impegno della spesa lorda per l'affidamento in argomento, stimata in presunti € 359,90 (euro trecentocinquantanove/90) sul Centro di Responsabilità 1.13 "OAS Bologna", Codice Obiettivo Funzione 1.06.01 "Funzionamento", Capitolo 1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" del Bilancio Annuale di Previsione dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2024.

Bologna, 17 dicembre 2024

Il Direttore Dott. Lorenzo Amati